

## **CAMERA DEI DEPUTATI**

VI Commissione (Finanze)

2 dicembre 2010

**Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 287).**

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 287);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2, lettera b), dell'articolo 125-ter del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al fine di prevedere che, in caso di recesso dal contratto di credito, il consumatore rimborsi al finanziatore non solo le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica amministrazione, ma anche le somme non ripetibili corrisposte a soggetti privati, così da tenere conto dell'evoluzione dell'istituto della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la quale si applica ormai anche ai dipendenti privati;
- b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, il quale rinumeri i commi dell'articolo 117 del TUB, verifichi il Governo se tale rinumerazione non rischi di comportare problemi di coordinamento tra le disposizioni contenute nel medesimo TUB;
- c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale integra l'articolo 133 del TUB, in materia di abuso di denominazione nel settore bancario e finanziario, al fine di consentire alla Banca d'Italia di autorizzare in via generale l'uso delle

espressioni «moneta elettronica», «istituto di pagamento» e «finanziaria» anche da parte di soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari, qualora tale possibilità sia giustificata dall'esistenza di controlli amministrativi o in base a «elementi di fatto», valuti il Governo l'opportunità di meglio identificare tali «elementi di fatto», nonché di individuare in qualche modo le tipologie dei soggetti ai quali può essere estesa la possibilità di utilizzare le predette locuzioni;

d) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di apportare ulteriori correzioni all'articolo 128-quater del TUB, recante disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria, in particolare al fine di uniformare la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 128-quater, il quale consente agli agenti di svolgere attività di «promozione e collocamento» di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Banco Posta su mandato diretto di Poste Italiane, con la formulazione del comma 1 dello stesso articolo, il quale definisce l'agente in attività finanziaria come il soggetto che «promuove e conclude» contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, al fine di evitare che l'utilizzo delle diverse nozioni di «collocamento» e «conclusione» di tali contratti possa determinare confusioni in sede applicativa;

e) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, il quale apporta una correzione di natura formale al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 141 del 2010, relativamente ai requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'elenco dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di correggere anche la formulazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 141, sostituendo, al primo periodo, la parola: «articolo» con la seguente: «articoli»;

f) con riferimento all'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto, il quale introduce nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 01, relativo al termine entro il quale le autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative delle nuove norme del TUB in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi recate dal medesimo decreto legislativo n. 141, valuti il Governo l'opportunità di anticipare tale termine dal 31 dicembre al 30 giugno 2011, al fine di assicurare una più sollecita definizione del nuovo quadro normativo;

g) con riferimento al comma 1 dell'articolo 15 dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 141, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «del titolo IV del presente decreto,» la seguente: «ovvero,», al fine di chiarire che la nuova disciplina degli agenti e mediatori entra a regime all'indomani dell'emanazione della disciplina secondaria, ovvero, se posteriore, dopo la costituzione dell'Organismo preposto alla tenuta dei relativi elenchi;

- h) con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la numerazione dei commi dell'articolo, il quale contiene due commi indicati con il numero 3;
- i) con riferimento alla rubrica dell'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivederne la formulazione, la quale qualifica impropriamente come errata corregge le modifiche dallo stesso apportate al decreto legislativo n. 141 del 2010;
- l) con riferimento all'articolo 107, comma 1, lettera a), del TUB, come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario possa essere rilasciata non solo alle società di capitali, ma anche alle società cooperative.